

SINTESI CIRCOLARE DEL 13 AGOSTO 2012, n. 23

La Circolare chiarisce che il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature aventi scadenze diverse indicando, per ognuna di esse, la “data effettiva” di richiesta.

Le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come “servizi di natura intellettuale”; pertanto non sono soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, ovvero non prevedono la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI).

Per le attrezzature cedute a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso ai datori di lavoro, la Circolare stabilisce che la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata alternativamente dal noleggiatore o dal concedente in uso.

Il Ministero del Lavoro limita l’obbligatorietà alle sole attrezzature produttive e necessarie.

Di seguito vengono indicate le attrezzature di lavoro che non devono essere assoggettate alle verifiche periodiche:

- le centrali termiche non necessarie all’attuazione di un processo produttivo,
- i serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi,
- i sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici,
- i ponti sollevatori per veicoli,
- i carrelli commissionatori (carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking).

Viene chiarito che la periodicità delle verifiche, così come viene stabilito nell’Allegato II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è interrotta da periodi di non utilizzo dell’attrezzatura di lavoro.

Nel caso in cui i termini previsti dall’Allegato II risultassero trascorsi all’atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro, la verifica periodica dovrà avvenire prima del suo riutilizzo.

Nel caso di spostamento di un’attrezzatura in attesa della verifica, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare lo spostamento ed inviare una nuova richiesta al nuovo soggetto titolare.

Sono sottoposte a verifiche periodiche le attrezzature prive di marcatura CE, previo iter omologativo e relativo collaudo.